

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI TISCALI
S.P.A.**

PARTE SPECIALE 1

REATI CONTRO LA P.A. (ARTICOLI 24 E 25)

**REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ARTICOLO
25 DECIES)**

aggiornamento maggio 2021

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA P.A. E CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Tiscali S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosidetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo Tiscali che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e contro l'attività giudiziaria di cui all'art. 25-*decies* del decreto medesimo.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della "matrice delle attività a rischio", nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

2. I REATI CONTRO LA P.A. DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. 231/01

2.1. Le fattispecie di reato ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode nelle pubbliche forniture
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Come anticipato nella parte speciale non viene ritenuto rilevante, tenuto conto dell'attività aziendale specifica, il reato di cui al comma 2-bis.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, viene comunemente considerata come "pubblica amministrazione" in senso oggettivo, l'intera attività funzionale dello Stato e degli altri enti pubblici e sotto il profilo soggettivo qualsiasi soggetto giuridico che abbia in cura interessi pubblici, predeterminati in sede di indirizzo politico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale, di governo o amministrativa, anche mediante atti di natura privatistica, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Consob, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie,

accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

“Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

La norma è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi successivamente alla concessione di erogazioni pubbliche legate al raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

La condotta tipica consiste nel non utilizzare, distraendole anche solo parzialmente, le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico, nonché utilizzarle per fini diversi, non rilevando che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il reato si consuma nel momento in cui al denaro ricevuto viene conferito una destinazione diversa da quella per la quale era stato erogato, ovvero non viene utilizzato nei tempi e modi previsti dalle condizioni di erogazione.

“Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari ad € 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro da € 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La norma penale in esame è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi legate alla concessione di erogazioni pubbliche con conseguente danno per le risorse pubbliche destinate a perseguire scopi di interesse generale.

La violazione dell'articolo di cui sopra è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), di cui si dirà appresso, nel senso che la stessa si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultima fattispecie di reato. La condotta è costituita dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, mediante i quali si ottengano indebitamente, erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il reato si consuma al momento in cui si ottiene l'erogazione.

“Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

La norma, anch'essa posta a tutela dell'interesse della p.a. e del corretto soddisfacimento delle sue esigenze, presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale con la stessa p.a. e sanziona le condotte di frode secondo differenti modalità poste in essere nell'ambito delle forniture disciplinate dal predetto rapporto contrattuale.

E' previsto in aumento di pena nel caso in cui il comportamento decettivo abbia fatto mancare la fornitura.

“Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'[articolo 61](#), numero 5).] (non previsto dal D. Lgs. 231/2001).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

*Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”*

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) è posta a tutela il patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A. (i.e. fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o supportate da documentazione artefatta al fine di partecipare ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa) ovvero

similmente nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

In particolare, nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'impiego di artifici o raggiri è finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

“Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché l'interesse al regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Essa si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Tale illecito può realizzarsi ad

esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto. Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Le tre fattispecie sopra illustrate sono tutte riconducibili al reato di truffa, essendo ipotesi criminose in rapporto di specialità con questo e diversificandosi da essa solo per alcuni elementi, per tutte valgono le seguenti osservazioni:

Le condotte consistono sempre in artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo; in particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter, tali artifici sono costituiti dall'alterazione di sistemi informatici o telematici o dall'intervento illegittimo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

E' necessario poi il conseguimento di un ingiusto profitto inteso come effettivo indebito vantaggio a favore dell'agente e connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;

L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero il dubbio sulla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie e relativa assunzione del rischio mediante realizzazione della condotta.

Deve osservarsi che l'[art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 15 ottobre 2013 n. 119](#) ha introdotto un circostanza aggravante ad effetto speciale per le ipotesi in cui il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Con riferimento alle sanzioni applicabili all'ente, l'art. 24 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, in proporzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata (da 200 a 600 quote) nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2.2. Le fattispecie di reato ex art. 25 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (cfr. art. 357 c.p.);
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale (cfr. art. 358 c.p.).

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione

del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle possibili condotte sovrapponibili alle fattispecie.

“Art. 314 Peculato

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

...

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Tali ipotesi di reato si configurano allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, si appropri o, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La condotta illecita consiste nell'appropriazione o nella indebita ritenzione o ricezione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità, consegnata in virtù di un errore altrui nell'ipotesi dell'art. 316 c.p.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

“Art. 323 - Abuso d'ufficio

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Tale fattispecie, di carattere residuale rispetto ad altre fattispecie di reato, è stata profondamente modificata dall'[art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76](#), conv., con modificazioni nella Legge [11 settembre 2020](#).

Il reato in esame punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Con la nuova formulazione della norma penale, l'area penalmente rilevante non viene più ricondotta com in passato alle violazioni delle “norme di legge o di regolamento” ma viene adesso circoscritta all'inosservanza “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, così escludendo che il reato in questione sia configurabile in caso di trasgressione di norme di rango secondario o regolamentare ovvero finanche in ipotesi di norme di rango primario, tutte le volte che da queste ultime non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. In aggiunta, si richiede in ogni caso, sempre ai fini

dell'integrazione del delitto de quo, che dalla norma violata non debbano residuare "margini di discrezionalità" in capo al soggetto agente.

Deve ricordarsi che, anche in questo caso, il fatto determina responsabilità dell'Ente solo quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

"Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Tale ipotesi di reato, nella configurazione risultante rispettivamente dalle modifiche introdotta dalla Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e dalla recente Legge 27 maggio 2015, n. 69, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato già in astratto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto all'altrui direzione (v. artt. 5, 6 e 7 del Decreto) concorra nel reato del pubblico ufficiale (concorso dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio). Inoltre, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Soggetti attivi del reato, dopo la novella del 2015, possono essere indifferentemente i soggetti che rivestono le qualifiche soggettive di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

"Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli [articoli 318 e 319](#) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli [articoli 318 e 319](#) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma [dell'articolo 318](#), ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita [nell'articolo 319](#), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate [dall'articolo 319](#).

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli [articoli 314, 316](#), da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli [articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322](#), primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia*

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Art. 322-bis Circostanze attenuanti Se i fatti previsti dagli articoli [314](#), [316](#), [316-bis](#), [316-ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319 quater](#), [320](#), [322](#), [322-bis](#) e [323](#) sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli [318](#), [319](#), [319-ter](#), [319-quater](#), [320](#), [321](#), [322](#) e [322-bis](#), per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.”

Le ipotesi in esame tutelano l'interesse al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e dell'imparzialità dell'attività giudiziaria.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (al quale l'applicabilità delle disposizioni è estesa dall'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete ovvero ne accetta la promessa. Secondo il testo novellato, dunque, la punibilità del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) è legata alla percezione o alla promessa, per sé o per altri, di un indebito compenso per il compimento di un atto delle sue funzioni o del suo ufficio, da intendersi come qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che - anche se non in contrasto con specifiche norme

giuridiche o con istruzioni di servizio – violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Il reato di cui all'art. 319 c.p. si configura, invece, nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (al quale l'applicabilità delle disposizioni è estesa dall'art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

L'art. 319 bis c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. i.p.s. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio della società, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Un ulteriore aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

L'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p., introdotta dall'art. [1, comma 75, lett. i\)](#), della [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#) si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La condotta di "induzione" consiste nell'azione di colui che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la determinazione di uno stato di soggezione psicologica, così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l'inganno, la persuasione, l'ostruzionismo, il silenzio.

Deve osservarsi che l'induzione è condotta distinta dalla costrizione psichica, sia essa assoluta che relativa, intesa come coartazione della volontà altrui da parte del pubblico ufficiale, il quale, profittando della propria funzione, pone il privato nella necessità, suo malgrado, di promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Pertanto, attraverso la costrizione il soggetto passivo compie un'azione che, per propria volontà, non avrebbe mai compiuto; diversamente, nel caso dell'induzione ad agire, il privato è persuaso o convinto a compiere azioni secondo la propria volontà seppure quest'ultima sia stata influenzata, ma non coartata, dall'agente.

Questa fattispecie di reato risulta di difficile accertamento potendo concretizzarsi in molteplici attività idonee ad influire, anche in un contesto "ambientale", sul processo motivazionale del privato, la cui condotta diventa autonomamente punibile nel momento in cui concretizza la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità. In tal senso, dunque, l'indotto diventa concorrente nel reato.

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza dei comportamenti di cui sopra, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità illecitamente avanzatagli per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero qualora sia quest'ultimo a sollecitare la promessa o dazione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona perché il privato non accetta.

I reati di cui sopra, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario e di Stati esteri indicati dall'art. 322 bis c.p., in quanto assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.

Deve, infine, segnalarsi che la legge che la legge 27 maggio 2015, n. 69 introduce nel corpo dell'art. 323-bis c.p. un'ulteriore circostanza attenuante, per coloro che in relazione ai delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

“Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Questa ipotesi di reato è stata introdotta nel catalogo dei reati previsti dal Decreto dalla Legge Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La norma, ampliando il perimetro della fattispecie preesistente del millantato credito, è intesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Figura di reato di derivazione internazionale, è da sempre rimasta estranea alla nostra tradizione giuridica a causa di un problema di tipicità

delle norme sulla corruzione, incentrate tradizionalmente su uno stretto rapporto tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio e mira a prevenire i fenomeni corruttivi assoggettando a sanzione penale condotte prodromiche ai fatti di corruzione veri e propri.

La nuova fattispecie incriminatrice pone in essere, quindi, una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

La condotta consiste nella richiesta di retribuzione della mediazione illecita dell'autore del reato nei confronti del pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio o comunque nella remunerazione corrisposta in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In conclusione, anche con riferimento a questa seconda tipologia di reati contro la P.A., all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria, commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, e , in particolare:

- a. in relazione alla commissione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, e istigazione alla stessa, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- b. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o di corruzione in atti giudiziari, nonché istigazione alle stesse, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- c. in relazione alla commissione dei delitti di concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartiene quando dal fatto

l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, nonché nel caso di corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata una condanna ingiusta e nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti b) e c) si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

3. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei precedenti paragrafi (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- a. Negoziazione-stipulazione-esecuzione di contratti o convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici mediante affidamento diretto, trattativa privata o altra procedura negoziata;
- b. Negoziazione-stipulazione-esecuzione di contratti o convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c. Prestazione obbligatoria di servizi a soggetti pubblici;

- d. Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, o altri provvedimenti amministrativi connessi o funzionali all'esercizio dell'attività aziendale o altre attività ad essa strumentali;
- e. Gestione di adempimenti di tipo pubblicistico mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione di documenti;
- f. Gestione di verifiche, ispezioni, sopralluoghi da parte di soggetti pubblici;
- g. Gestione di procedimenti di accertamento, contestazione e/o applicazione di sanzioni amministrative e relative conciliazioni;
- h. Gestione dei rapporti occasionali con soggetti pubblici;
- i. Partecipazione a procedure di evidenza pubblica per rapporti o progetti con soggetti pubblici;
- j. Gestione dei rapporti stabili, di progetto o di collaborazione con soggetti pubblici;
- k. Gestione rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza;
- l. Richiesta e ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o altre forme di erogazione o garanzia da parte di soggetti pubblici;
- m. Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o altre forme di erogazione o garanzia da parte di soggetti pubblici;
- n. Attività di trasmissione di dati e informazioni all'Autorità Giudiziaria (e.g. tabulati telefonici);
- o. Operazioni dirette a consentire all'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo degli Organi di P.G., le intercettazioni di comunicazione telefoniche o telematiche
- p. Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale o arbitrale;
- q. Gestione delle relazioni istituzionali con soggetti pubblici.

Attività strumentali o altrimenti collegate:

- a. Approvvigionamento di beni o servizi;
- b. Selezione e assunzione di personale;
- c. Incarichi a consulenti, o collaboratori esterni;

- d. Pagamenti e gestione di risorse finanziarie (ivi comprese spese di rappresentanza e omaggi);
- e. Sponsorizzazioni e pubblicità.

Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella “matrice delle attività a rischio” e fatta salva l’integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell’OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l’OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell’interesse di un’altra società del Gruppo Tiscali. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all’Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tiscali beneficiaria del servizio.

4. I REATI CONTRO LA P.A. – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite

pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

4.1. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, conscia dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte e formalmente autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione, che dovrà avvenire sempre in via formale e mediante comunicazioni scritte.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, sopra identificate, devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con tutti i soggetti pubblici, le risorse preposte sono tenute al rispetto della legge e alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

Le risorse incaricate di curare la trasmissione di dati e informazioni all'Autorità Giudiziaria (e.g. tabulati telefonici) o di consentire all'Autorità

Giudiziaria, anche a mezzo della P.G. di effettuare operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche o telematiche devono essere espressamente e formalmente delegate, con assunzione di responsabilità in ordine all'esattezza dell'adempimento e al mantenimento del segreto su notizie, dati o informazioni delle quali dovessero venire a conoscenza nell'adempimento del predetto incarico.

Le dichiarazioni rese ai soggetti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta interpretazione e valutazione.

La Società si impegna a proporre esclusivamente prodotti e servizi nei confronti di tutti i soggetti pubblici per i quali sia in grado continuativamente di garantirne la qualità, le caratteristiche e i livelli di servizio definiti contrattualmente.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale. La selezione dei fornitori e il loro inserimento nell'elenco appositamente istituito, nonché la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, effettuate, mediante procedura formalizzata, sulla base di criteri oggettivi, quali il profilo etico, la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, senza accettare condizionamenti o pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Anche i consulenti, partner, e altri collaboratori esterni devono essere selezionati e inseriti nell'apposito elenco, con apposita procedura formalizzata, con metodi trasparenti, senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro. I criteri di selezione si basano sulla valutazione dei livelli di qualità, affidabilità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale e del profilo etico.

Le procedure di cui sopra possono prevedere diverse modalità di acquisto o di incarico, per le situazioni urgenti, definendo preventivamente quali sono i criteri e i parametri per individuare tali situazioni e i soggetti a cui spettano rispettivamente la valutazione e la decisione.

I compensi riconosciuti in favore di consulenti, partner o fornitori in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Tutti gli acquisti e i conferimenti di incarico devono essere autorizzati ad un livello gerarchico adeguato, deve essere autorizzata la relativa spesa e deve essere mantenuta traccia dei pagamenti effettuati e delle risorse all'uopo utilizzate.

Tutti i consulenti, partner, altri collaboratori esterni, fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio e a quelli contenuti nel Codice Etico.

La Società definisce mediante apposite procedure formalizzate i criteri di selezione del personale, di autorizzazione all'assunzione, di trattamento, e la tracciabilità di tutte le fasi del processo.

La Società definisce mediante apposite procedure tutti i contratti e investimenti "infragruppo" di qualsivoglia natura.

4.2. Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra, di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Esercenti di Servizi di Pubblica Necessità o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altri soggetti pubblici, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e

favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi (superiori al limite fiscale di € 25,82) salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, etc.);
- promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);
- promettere o fornire a loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale.
- Omettere, impedire o ritardare la trasmissione di dati e informazioni (e.g. tabulati telefonici) all'Autorità Giudiziaria ovvero rivelare a terzi che è stata richiesta dall'Autorità Giudiziaria la trasmissione degli stessi, ovvero rivelare a terzi il contenuto dei dati e informazioni oggetto della predetta trasmissione;
- Omettere, impedire o ritardare le operazioni tecniche dirette a consentire all'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo degli Organi di P.G., operazioni di intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero rivelare a terzi che sono state disposte le predette intercettazioni o il contenuto delle stesse.

La Società ammette unicamente la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello.

E', in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi in cui si dovessero trovare, dandone immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

La Società non impiega sistemi premianti basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla stessa Società nell'ambito dei propri processi di programmazione.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta illecita e, comunque, non onesta.

In particolare:

- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di sovvenzioni, erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, nonché

utilizzare artifici o raggiri idonei ad indurre in errore detti organismi, ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche di cui sopra;

- nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- è fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- è vietato effettuare pagamenti di qualsivoglia natura in contanti o in natura;
- è vietato cedere in subappalto ad altre società del Gruppo Tiscali o società terze l'erogazione del servizio e/o del prodotto di cui la Società risulta essere appaltatore.

4.2. Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione

adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall'Ufficio Legale, o comunque sottoposte all'approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:

delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;

descritte le linee di riporto.

4.4. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente

Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (i.e. partecipazione ad una gara pubblica) cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.tiscali.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Policies e procedure a presidio dei rischi-reato

La Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, tutte le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;

- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
- flussi informativi nei confronti dell'OdV;

5. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

Qui di seguito è riportato il contenuto letterale della norma penale sopracitata, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere il rischio-reato e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali la fattispecie può essere realizzata:

"Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

La norma penale in esame tutela l'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e mira a prevenire comportamenti in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità nel processo penale.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta si realizza nei confronti della persona che, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente di una società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o aggredito.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 decies del Decreto è determinata solo nel massimo edittale, fino a 500 quote.

Reato transnazionale

Con riferimento al reato cui all'articolo 377 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 25 novies 1 del

Decreto, questa figura di reato era già richiamata dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Di seguito si riporta il testo delle norme in esame:

“Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per reato transnazionale si intende, quindi, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

La norma in esame, ha ricollegato, inoltre, il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione, sotto forma di reato transnazionale, la violazione dell'art. 378 c.p. di cui di seguito si riporta il testo.

“Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Pertanto, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, rileva indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa possa avvalersi della facoltà di non rispondere (art. 377 bis c.p.), anche qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il programma criminoso sia stato commesso in più

di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato, mentre con riferimento all'ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, rileva aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, soltanto qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

6. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 377 e 378 c.p. – rilevante quest'ultimo nella forma del reato transnazionale in quanto richiamato dagli articoli 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- Procedimenti giudiziari pendenti;
- Dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario;

Attività strumentali o altrimenti collegate:

- Gestione del contenzioso.

Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella "matrice delle attività a rischio" e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire,

ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tiscali. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tiscali beneficiaria del servizio.

7. I REATI DI CUI ALL'ART. 377 BIS E 378 C.P. – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 25 novies.1 del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

7.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società è conscia della delicatezza e dell'importanza che assume l'attività di amministrazione della giustizia e dell'attività giudiziaria in particolare.

Pertanto, tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari in cui siano coinvolte o interessate anche indirettamente Società del Gruppo (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti, investigatori privati, persone informate dei fatti testimoni) devono essere condotti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza e disciplinati da apposita procedura formalizzata.

Per tale motivo, la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, riserva in via esclusiva tali rapporti all'Ufficio Legale che conserverà la documentazione e terrà traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto.

La Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, sentito il parere dell'Ufficio Legale, conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.

Per tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di parentela o convivenza, devono astenersi dall'averne qualsiasi contatto con i soggetti sopraindicati.

I responsabili delle funzioni devono fornire ai propri collaboratori direttive in merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I Destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui siano coinvolte anche Società del Gruppo o nei quali le stesse dovessero avere un interesse anche indiretto, ovvero per ragioni connesse all'attività delle Società medesime, devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Ufficio Legale, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di fatto, la qualità di "controparte" delle Società.

7.2. Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento (anche omissivo in presenza di un obbligo giuridico di agire) potenzialmente idoneo a deviare, intralciare o eludere le

investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato, o aiutare il responsabile, o anche solo il soggetto a cui carico vi sia il sospetto che abbia commesso il reato medesimo, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;

- nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

7.3 Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, nell'ambito di procedimenti giudiziari, siano dotati di apposita procura o delega, salvo che per il compimento di tali atti non sia obbligatorio per legge.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall'Ufficio Legale, o comunque sottoposte all'approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:
delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
descritte le linee di riporto.

7.4. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (i.e. notifica di una citazione in qualità di testimone) cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.tiscali.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

8. POLICIES E PROCEDURE A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

La Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.